



Città di Somma Lombardo

Città di Somma Lombardo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Approvato con Delibera di Giunta comunale n° 130 del 22.11.2024
Pubblicato all'albo pretorio online dal 26.11.2024 al 11.12.2024
Ripubblicato all'albo pretorio online dal 12.12.2024 al 27.12.2024

Sommario

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023	1
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2 – Destinatari.....	4
Art. 3 – Gruppo di lavoro	4
Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	5
Art. 6 – Centrali di committenza.....	6
Art. 7 – Quota del 20 per cento	6
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI	8
Art. 8 – Graduazione della misura incentivante	8
Art. 9 – Disciplina delle varianti	8
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	10
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante.....	10
Art. 12 – Disciplina delle varianti	10
Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
Art. 14 – Principi in materia di valutazione	12
Art. 15 – Attività articolate e singole	12
Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività.....	12
Art. 17 – Attività del personale dirigenziale	13
Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di.....	13
Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo	14
Art. 20 – Informazione e confronto.....	15
Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali.....	15

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, co 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, nonché per le forme di partenariato pubblico privato, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge (art. 114 del Codice; allegato I.2 art 8 co 4 e allegato II.14 e s.m.i.). Nel caso in cui l'allegato II.14 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 114, co 5, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo Regolamento che lo sostituisce.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione. Il contributo fiscale IRAP è a carico del quadro economico dei lavori, servizi e/o forniture. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. In caso di partenariato pubblico privato (che comprende anche le concessioni) il valore dell'incentivo è costituito da una somma non superiore al 2% calcolata sul fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto del partenariato (che comprende anche le concessioni), nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di partenariato (che comprende anche le concessioni) o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
5. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
7. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche di cui all'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023:
 - a. programmazione della spesa per investimenti/servizi e forniture;
 - b. responsabile unico del progetto;
 - c. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f. redazione del progetto esecutivo;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. predisposizione dei documenti di gara;
 - j. direzione dei lavori;
 - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m. direzione dell'esecuzione;
 - n. collaboratori del direttore dell'esecuzione/direttore operativo
 - o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p. collaudo tecnico-amministrativo;
 - q. certificato di regolare esecuzione;
 - r. verifica di conformità;
 - s. collaudo statico (ove necessario).
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, co 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile di Settore individua con apposita disposizione:
 - ⇒ la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori;
 - ⇒ Le prestazioni affidate a personale esterno all'amministrazione comunale;

- ⇒ le attività presenti tra quelle incentivate ma non svolte in quanto non previste ai sensi di legge in relazione alla singola procedura (es programmazione della spesa per importi < 150.000,00 nei lavori, collaudo statico, ecc), ai fini dell'applicazione della riparametrazione di cui ai successivi articoli 10.3 e 13.3.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
 6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna procedura, come previsto dal successivo art. 18.
 8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. N. 165/2001. Il Responsabile di Settore è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al comma 1, eventualmente aumentato da quanto previsto al comma 2, incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di importo inferiore a € 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto dall'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza

- 1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
- 2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, co 2.
- 3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

- 1. La quota di cui all'art. 1 co 4 lett. B) è incrementata:
 - a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, co 1;
 - b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni assegnate ma non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di Settore di cui all'art. 19;
 - c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
- 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
da € 40.001,00 fino a euro 2.500.000,00	2,00%
da euro 2.500.001,00 fino a soglia europea	1,80%
Importo superiore a soglia europea	1,60%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 comma 1 lett. C) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 co 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)	
	Affidamento	Esecuzione
RUP (responsabile del progetto) – ovvero responsabile di fase qualora nominato	12%	13%
Programmazione della spesa per lavori	1%	

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	6%	11%
Redazione del documento fattibilità alternative progettuali	2%	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%	
Redazione del progetto esecutivo	8%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%	
Predisposizione dei documenti di gara	5%	
Direzione dei lavori		14%
Ufficio direzione lavori (direttori operativi)		2%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		5%
Certificato Regolare Esecuzione o Collaudo tecnico-amministrativo		4%
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)		2%
TOTALE	49%	51%
TOTALE COMPLESSIVO INCENTIVI	100%	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 2, nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia stata prevista ai sensi di legge, l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella (es programmazione della spesa per importi < 150.000,00, ufficio direzione lavori), le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate proporzionalmente in modo tale che la somma delle percentuali delle attività restanti (comprese quelle affidate a soggetti esterni) sia comunque pari a 100.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
Da € 40.000 fino a soglia europea	2%
da soglia europea fino a euro 1.000.000,00	2%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,80%
oltre 5.000.001,00	1,6%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, nei casi previsti dalle disposizioni del codice di cui all'art. 114 ed all'allegato II.14 e s.m.i.

Art. 12 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino servizi aggiuntivi ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura (es. opzioni di rinnovo già previste nel contratto iniziale che però non concorrevano alla determinazione della base d'asta); l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 co 13, del Codice ovvero il rinnovo.

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)	
	Affidamento	Esecuzione
RUP (responsabile del progetto) – ovvero responsabile di fase qualora nominato	15%	15%
Programmazione della spesa per servizi/forniture	3%	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%	7%
Predisposizione del progetto di servizio o fornitura	12%	
Predisposizione dei documenti di gara	6%	
Direttore dell'esecuzione		30%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione (direttori operativi)		5%
Verifiche di conformità		2%
TOTALE	41%	59%
TOTALE COMPLESSIVO INCENTIVI	100%	

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Fatto salvo quanto previsto all'art. 15 punto 2, nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista ai sensi di legge l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella (es programmazione della spesa per importi < 140.000,00, collaboratori del direttore operativo), le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate proporzionalmente in modo tale che la somma delle percentuali delle attività restanti (comprese quelle affidate a soggetti esterni) sia comunque pari a 100.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile di Settore tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (sentenza 10222 del 28/05/20 Corte Cassazione del Lavoro).
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile di settore è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile del Settore entro il 31/1 dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i provvedimenti di liquidazione al Sindaco, e all'OIV/Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Responsabile di Settore attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore (es percentuale iniziale del 5%, con abbattimento del 5% diventa 4,75%):
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del Codice);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 del Codice);
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 17 – Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 18 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di

consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.

TABELLA RIDUZIONI		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
<i>1 - Tempi di esecuzione</i>		
	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	100%
<i>2 - Costi di realizzazione</i>		
	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 – Liquidazione dell'incentivo

- La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Settore, eventualmente sentito il RUP, ove diverso dal Responsabile di Settore, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi. Il Responsabile di Settore accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna procedura.
- La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore con le seguenti tempistiche:
 - Per le fasi indicate all'art. 2 co 2 del presente Regolamento dalle lettere da a., a i., dopo l'atto di aggiudicazione;
 - Per le fasi indicate all'art. 2 co 2 del presente Regolamento dalle lettere da j., a s., dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e/o verbale di verifica di conformità finale.

3. Per la fase esecutiva di un procedimento di servizi o forniture e/o di partenariato privato pubblico di durata pluriennale è possibile procedere con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato, previa redazione di verbale di conformità alla data del 31/12 dell'anno, da parte del DEC.
4. Ai fini della liquidazione il Responsabile di Settore predispone una scheda per ciascuna procedura, riportante per ciascun assegnatario delle singole attività:
 - ⇒ il tipo di attività assegnata;
 - ⇒ la percentuale dell'incentivo attribuita nell'ambito del gruppo di lavoro;
 - ⇒ i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - ⇒ l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Art. 20 – Informazione e confronto

1. Il Settore Personale fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure indette a decorrere dal 01/07/2023, in vigore del D. Lgs 36/2023, purché i relativi incentivi tecnici siano stati inseriti nei quadri economici al momento dell'indizione della gara.
2. Qualora nei quadri economici delle procedure indette a decorrere dal 01/07/2023 non sia prevista la voce relativa al contributo fiscale IRAP, questo troverà copertura nella voce relativa agli incentivi tecnici.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.